

Codice A1403A

D.D. 4 settembre 2017, n. 555

APF SNC di Veglia Patrizia e Fabrizio: verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di ampliamento, con inserimento di nuove specialità, di struttura sanitaria esistente denominata "CENTRO MEDICO CARRUCESE" con sede in Via Langhe n. 40 a Carrù (CN).

Il legale rappresentante della Società "APF SNC di Veglia Patrizia e Fabrizio", con istanze protocollate in arrivo il 30 agosto 2017 con i nn. 17839/A1403A e 17840/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'ampliamento, con inserimento di nuove specialità, di struttura sanitaria esistente denominata "CENTRO MEDICO CARRUCESE" con sede in Via Langhe n. 40 a Carrù (CN).

Le branche specialistiche che si richiede di implementare complessivamente sono le seguenti: allergologia ed immunologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, chirurgia proctologica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia, diabetologia e malattie metaboliche, diagnostica per immagini-solo ecografia, dietologia, endocrinologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, neurologia, odontoiatria, geriatria, fisioterapia e medicina fisica e riabilitativa, ginecologia ed ostetricia, medicina estetica, medicina generale, medicina interna, medicina sportiva, nefrologia, neurochirurgia, oculistica, ortopedia e traumatologia, ortopedia con indicazione Chirurgia della spalla, della mano, dell'anca e del ginocchio, del piede, ortopedia infantile, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia.

Le professioni sanitarie non mediche che si richiede di introdurre sono le seguenti: psicologia.

Le professioni sanitarie che si richiede di introdurre sono le seguenti:

dietista, fisioterapista e terapeuta della riabilitazione, ortottista, terapeuta dell'età evolutiva, tecnico di radiologia, infermiere.

In applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 e della DDR n. 252 del 10 aprile 2017 l'istanza succitata è stata contestualmente inviata dal legale rappresentante della Società "APF SNC di Veglia Patrizia e Fabrizio" alla Direzione generale dell'ASL CN1, competente per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento poteva inviare osservazioni al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità.

L'ASL CN1 con la nota prot. 0075196/P del 21 luglio 2017, conservata agli atti, ha comunicato il proprio parere favorevole vincolato ad una serie di condizioni legate all'applicazione della normativa vigente esplicitate nella nota stessa (conservata agli atti).

La Direzione Sanità ritiene che mentre per le altre discipline richieste il parere dell'ASL possa essere condiviso, per quanto riguarda l'Oncologia l'articolazione della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, così come attualmente definita, garantisca risposta al paziente affetto da patologia tumorale, in un ambito assistenziale totalmente pubblico.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che l'ASL CN1 ha espresso un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter

d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "APF SNC di Veglia Patrizia e Fabrizio".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24 - 4069 del 17 ottobre 2016;
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17/10/2016

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società "APF SNC di Veglia Patrizia e Fabrizio" per la struttura denominata "CENTRO MEDICO CARRUCESE, in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;
- di escludere da tale parere favorevole l'attività di Oncologia, per la quale si ritiene che l'articolazione della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, così come attualmente definita, garantisca risposta al paziente affetto da patologia tumorale, in un ambito assistenziale totalmente pubblico.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA'